

<b>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</b>	<b>OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI REGGIO CALABRIA</b>
---	---

Gruppo di lavoro  
**Danno alla persona**  
-----

**Note in tema di  
compensi ai consulenti medico-legali d'ufficio  
alla luce dei limiti del d.m. 30.5.2002**

**1. I criteri di determinazione dell'onorario.**

**1.1 – Premessa.**

La materia della liquidazione dei Consulenti Tecnici d'Ufficio è disciplinata dal D.P.R. n. 115/2002 (artt. 49 ss.) e dal D.M. 30.5.2002.

Quest'ultimo (prevedendo per ciascuna tipologia di consulenze una diversa modalità di liquidazione degli onorari, che può essere fissa, variabile ovvero a tempo), all'art. 29, con una disposizione di chiusura, stabilisce che *“tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”*, sancendo in tal modo il **principio di onnicomprensività degli onorari**: ciò significa che non può procedersi ad una separata liquidazione dei singoli adempimenti compiuti dal consulente.

**1.2 – La liquidazione dell'ordinaria consulenza medico-legale.**

Per quel che concerne i medici, l'art. 21 del citato D.M. stabilisce: *“Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona, spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77”*.

Pertanto, le ordinarie consulenze medico-legali in materia infortunistica (es. usuale incarico di accertamento del danno alla salute - inabilità temporanea ed invalidità permanente - conseguente a sinistro) e, più in generale, quelle che

attengono allo stato di salute della persona (Cass. 25 novembre 2011, n. 24992), previa eventuale visita del periziando, vanno liquidate secondo quanto previsto dalla norma suddetta e, quindi, nell'ambito del *range* da € 48,03 ad € 290,77, usualmente nella misura massima, che è di norma omnicomprensiva *ex art.* 29 d.m. cit. anche riguardo alle attività complementari ed accessorie strumentali all'accertamento tecnico (Cass. 25 marzo 2010, n. 7174), salva la possibilità degli  **aumenti**  *ex artt.* 51 e 52 D.P.R. n. 115/2002, di cui si dirà *infra*.

### **1.3 - La liquidazione della consulenza medico-legale in materia di responsabilità sanitaria.**

Pur nella consapevolezza di opposte opinioni, ritiene l'Osservatorio che nei giudizi di responsabilità sanitaria il compenso all'ausiliario medico-legale vada liquidato non già nella misura prevista dal citato art. 21, ma a **vacazioni** *ex art.* 1 dm 30.5.2002, tenuto conto della peculiarità dell'incarico conferito e della tendenziale maggiore complessità e difficoltà delle indagini espletate dall'ausiliario, non limitate a quanto specificato nell'art. 21 stesso: ciò in conformità a quanto condivisibilmente riconosciuto dalla Suprema Corte, secondo cui *"il criterio dell'onorario fisso stabilito dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata dal d.m. 30 maggio 2002 è applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona; ne consegue che, ove la consulenza abbia avuto ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificità, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacanze (C. Cass., n. 24992/2011).*

### **1.4 - L'aumento dell'onorario**

Ai sensi dell'art. 51 d.p.r. n. 115/2002, nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita. Nel caso di c.t.u. medico-legale, pertanto, il giudice deve effettuare una prima necessaria valutazione in ordine alla completezza della relazione, evincibile dalla riferita anamnesi del paziente, dalla consultazione di eventuali esami radiologici o dalla prescrizione di specifici accertamenti diagnostici, dalla ricostruzione della dinamica dell'accaduto, nonché dal compiuto esame delle contestazioni sollevate dalle parti – e dalle risposte alle stesse – specie in merito all'entità del danno biologico riscontrato, con specifica indicazione dei criteri applicati.

Una consulenza medica redatta tenendo conto di tutti gli aspetti indicati appare certamente "completa" e, dunque, secondo l'Osservatorio, in rapporto al caso concreto, può giustificare una **maggiorazione del compenso fino al**

**doppio**, in applicazione del successivo art. 52 (secondo cui “*per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio*”).

Il predetto art. 51 prevede anche un aumento sino al 20 % in caso di dichiarata urgenza del mandato da parte del giudice.

### **1.5 – Il ritardo nel deposito della relazione e la riduzione dell’onorario.**

Nella liquidazione del compenso un elemento determinante è assunto dal ritardo nel deposito della Consulenza.

È tardiva la Consulenza non depositata entro il **termine fissato dal giudice** in sede di affidamento dell’incarico o entro il termine successivamente prorogato, a seguito di apposita istanza motivata presentata dal Consulente, nel rispetto delle norme del codice di rito sulla proroga dei termini (art. 154 c.p.c.).

Al riguardo, va evidenziato che l’art. 52 d.p.r. n. 115/2002, mentre lascia al giudice ogni valutazione in ordine all’applicazione degli aumenti, impone la riduzione dell’onorario “*se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario*”: tale riduzione è di **un terzo** nel caso di onorari fissi o variabili, mentre in ipotesi di onorari a tempo (cioè a vacazione) non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine.

## **2. La liquidazione del compenso in caso di chiarimenti ed integrazioni.**

Normalmente una Consulenza “completa”, nell’accezione sopra chiarita, non necessita né di chiarimenti né di integrazioni.

Tuttavia, ove vengano disposti dal giudice dei **chiarimenti** alla relazione, il c.t.u. non avrà diritto ad un compenso aggiuntivo per tale attività, se il supplemento è stato reso necessario dalle carenze della prima relazione (Cass. 8 Ottobre 1997, n. 9761; Cass. 2 marzo 2006, n. 4655, secondo cui “*i chiarimenti non costituiscono un’attività ulteriore ed estranea rispetto a quella già espletata e remunerata, ma un’attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. è tenuto tutte le volte in cui ne faccia richiesta la parte interessata, il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva*”).

Per converso, se viene richiesta all’ausiliario una **attività aggiuntiva** rispetto a quella inizialmente commissionata - e determinata da contestazioni tecniche sollevate dalle parti solo dopo l’esame della CTU oppure da una iniziale deficitaria predisposizione dei quesiti - l’attività successivamente svolta deve essere liquidata, sempre tenendo in debita considerazione il lavoro già svolto in precedenza, con la conseguenza che l’onorario spettante per tale ulteriore attività potrà essere diminuito in ragione del fatto che al Consulente non è stato

affidato un nuovo incarico, ma l'esame di aspetti inizialmente non contemplati o l'approfondimento di questioni specifiche.

### **3. Pluralità di Consulenti**

In caso di pluralità di consulenti occorre distinguere, ai sensi dell'art. 53 d.p.r. n. 115/2002:

- a) se si tratta di un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio;
- b) se si tratta di singoli incarichi specialistici, si provvede alla liquidazione autonoma dei rispettivi compensi.

### **4. Le spese.**

Le spese di CTU vanno dettagliatamente **documentate**, in particolare le spese di viaggio o per l'espletamento dell'incarico; il ricorso ad eventuali ulteriori ausiliari, con indicazione della spesa relativa, deve essere preventivamente autorizzato dal CTU e, ai sensi dell'art. 56 del DPR 115/2002, la spesa è liquidata sulla base delle tabelle di cui al DM 30.5.2002.

Ne consegue che, di regola, **non possono essere liquidate le spese non documentate.**

Ritiene l'Osservatorio che un temperamento al citato principio può consistere nel verosimile riconoscimento, secondo criteri forfetari, di verosimili spese per fotocopie/stampe/fotografie, pari ad € 10,00/20,00, a seconda delle pagine o degli allegati della relazione.

### **5. L'acconto in sede di conferimento dell'incarico.**

In sede di conferimento dell'incarico, ai sensi degli artt. 71 ss. del DPR n. 115/2002, a richiesta, è liquidato un **acconto** sulle somme dovute, in modo da consentire al Consulente di far fronte alle spese immediate (per trasporto/comunicazioni), individuando la parte a carico della quale lo stesso acconto è posto.

Normalmente il Giudice individua la parte a carico della quale pone l'acconto.

In assenza di determinazioni – e al di fuori di casi particolari (per es. cause contumaciali) - si considera a carico delle parti in solido (cfr. C. Cass., n. 6199/1996 che evidenzia come la consulenza sia resa nell'interesse generale della giustizia e nell'interesse comune di entrambe le parti).

Fermo restando che il mancato pagamento dell'acconto non può determinare la sospensione dello svolgimento dell'incarico – essendo la Consulenza svolta nell'interesse generale della giustizia e correlativamente nell'interesse comune delle parti (C. Cass., n. 22122/2009) – nel caso in cui si verifichi tale eventualità

il CTU deve informare il giudice che adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni.

La determinazione effettuata in sede di conferimento dell'incarico partecipa del regime di cui all'art. 177 c.p.c. previsto per le ordinanze, dunque può essere modificata e revocata dal giudice.

#### **6. Il decreto di liquidazione.**

Il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo ex art. 168 DPR 115/2002 ed è suscettibile di opposizione ai sensi del successivo art. 170; pertanto, non può essere modificato in alcuna parte, né revocato, dal giudice che l'ha emesso.

#### **7. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.**

Una disciplina specifica è prevista dagli artt. 128 ss. del DPR n. 115/2002 per il caso di ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato.

In tale ipotesi, se la liquidazione del compenso del Consulente è posta a carico della parte ammessa al patrocinio, l'art. 130 prevede la riduzione della metà degli importi spettanti al CTU. Nell'ambito di detti importi occorre poi distinguere tra spese anticipate dall'erario (indennità, spese di viaggio, spese sostenute per l'adempimento dell'incarico), recuperabili dal Consulente che deve presentare una specifica istanza, e spese prenotate a debito (onorari).